



**TRIBUNALE DI PISTOIA**  
**UFFICIO CONCURSUALE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Pistoia, in persona del DOTT. SERGIO GAROFALO, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.7.2024, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella procedura di concordato minore iscritta al numero d'ordine 45 dell'anno 2024 proc. unitario promossa da FRANCESCO TALINI nato a il

**nei confronti**

**della massa dei creditori**

Con decreto *ex art. 78*, primo comma, CCII emesso il 25.5.2024 questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore proposta da FRANCESCO TALINI con l'ausilio del dott. Giovanni Pieri, gestore della crisi nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio di Pistoia e Prato, e ha disposto, tra l'altro, che l'OCC comunicasse a tutti i creditori la proposta e la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 30 gg dalla comunicazione per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1 co. 1 ter del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al d.l.vo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

E' stato poi disposto che l'OCC, entro 15 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice in merito alle contestazioni ricevute e al raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art. 79 CCII.

In data 5.7.2024 il dott. Pieri ha depositato una relazione sui voti pervenuti.



L'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Pistoia, ha espresso voto contrario ed ha contestato, tra l'altro, la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

All'udienza del 18.7.2024 sono stati sentiti il debitore, l'Agenzia delle Entrate ed il gestore della crisi dott. Pieri e la causa è stata trattenuta in decisione.

\*

1. Francesco Talini svolge l'attività di medico veterinario ed è socio, con una quota del 60%, della [redacted] srl, società che gestisce una struttura destinata alla cura degli animali. L'originaria proposta di concordato prevedeva la destinazione ai creditori, entro 30 gg. dalla sentenza di omologa: a) da parte del sig. Talini della somma di euro 15.540,00 pari alla quota spettante al socio sulle riserve straordinarie della [redacted] srl, al netto delle imposte; b) da parte di [redacted], figlia del ricorrente e titolare della restante quota della [redacted] srl, della somma di euro 10.360,00 pari alla quota spettante al socio sulle riserve straordinarie della detta società, al netto delle imposte; c) da parte di [redacted] della ulteriore somma di euro 3.000,00. La proposta prevedeva, in sintesi, la destinazione della complessiva somma di euro 28.900,00 al pagamento: integrale delle spese di procedura, costituite dal compenso dell'OCC, e, nella percentuale del 5,37% del creditore privilegiato (Amministrazione Finanziaria per tributi, sanzioni, interessi e spese) e dei creditori chirografari [redacted] e [redacted].

A seguito dei rilievi del G.D., con decreto del 16.4.2024, il ricorrente ha dedotto che il concordato proposto doveva considerarsi in continuità, poiché funzionale a garantire la continuità dell'attività professionale svolta, ha precisato che l'intero reddito è assorbito dalla spese di sostentamento, ha aggiunto che, pur non essendovi tenuto, intende *<<modificare e migliorare la proposta precedentemente depositata prevedendo un'ulteriore somma da mettere a disposizione dei suoi creditori proveniente dalla sua attività professionale; in particolare, lo stesso si impegna (e si è impegnato a decorrere dall'aprile ultimo) ad accantonare 200 euro al mese dal suo reddito professionale di continuità a favore dei creditori, per tre mensilità, e quindi per complessivi euro 600 da corrispondere -in unica soluzione e unitamente alle altre risorse messe a disposizione della procedura sia come finanza interna che come finanza esterna- condizionatamente e al momento dell'omologazione del concordato>>*.

La proposta da ultimo formulata prevede di distribuire la finanza interna nel rispetto della cause legittime di prelazione (e segnatamente per il pagamento del compenso dell'OCC e, nella misura del 2,64%, del credito privilegiato di Agenzia delle Entrate) e la finanza esterna, messa a disposizione da [redacted] in favore dei creditori chirografari *ab origine* e privilegiati declassati per incapacienza (e segnatamente per il pagamento nella misura del 3,25% dei crediti di [redacted]).



, e Agenzia delle Entrate). Il pagamento è previsto al momento dell'omologazione del concordato (v. pag. 4 della memoria integrativa).

2. Ai sensi dell'art. 80 CCII, il giudice, ai fini dell'omologa del concordato minore, deve valutare ammissibilità giuridica, fattibilità del piano, raggiungimento della maggioranza e, in presenza di contestazioni sulla convenienza, che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

2.1. Quanto al profilo dell'ammissibilità, il ricorrente ha debiti che discendono, per la gran parte, dall'attività professionale svolta e debiti assunti quale consumatore. In ragione di quanto sopra egli non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti riservata al consumatore sovraindebitato (art. 67 e ss. CCII) e deve invece essergli riconosciuta la legittimazione attiva con riferimento al concordato minore. In tal senso depone l'art. 74 c. 1 CCII che, ammettendo a tale procedura *tutti i debitori in stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2 c. 1 lett. c)*, esclude solo il consumatore, cioè il sovraindebitato che non ha debiti che discendono dall'attività di impresa o professionale svolta.

Non è dubitabile, poi, che sussista la situazione di sovraindebitamento del ricorrente atteso che quest'ultimo ha debiti tributari per 390.000,00 euro, debiti chirografari nei confronti della ex moglie e del figlio , rispettivamente per euro 43.633,00 e 6.320,00; non è proprietario di beni immobili o mobili registrati; possiede il 60% delle quote della srl, stimate dall'OCC euro 8.700,00; ricava dall'attività lavorativa svolta un reddito mensile, al netto delle imposte, di euro 1.651,00, nella media degli ultimi quattro anni; ha oneri di mantenimento per euro 500,00 al mese in favore della figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente,

Il concordato minore proposto deve ricondursi all'ipotesi disciplinata dall'art. 74 c. 1 CCII poichè consente la prosecuzione dell'attività professionale svolta dal dott. Talini. Essendo indubbio il *favor* dell'ordinamento per modalità non liquidatorie di ristrutturazione dell'esposizione debitoria del sovraindebitato, sembra corretto, ai fini dell'omologa, valutare se il piano consenta (o meno) la prevista prosecuzione dell'attività professionale. Nel caso in esame la risposta non può che essere positiva considerando l'evidente rapporto di sinergia tra l'attività libero professionale svolta e la gestione di una clinica per animali di proprietà della srl, di cui il ricorrente è socio di maggioranza e da cui ricava la maggior parte dei propri redditi. La tesi dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui il concordato non sarebbe in continuità perché l'attività libero professionale potrebbe essere proseguita anche dopo la dismissione delle quote della srl, non è condivisibile perché omette di considerare il fatto che, in concreto, l'attività medico veterinario di Francesco Talini sia svolta nell'ambito della struttura gestita dalla srl, come dimostrato dalla rilevante incidenza



percentuale dei compensi corrisposti da quest'ultima società. La proposta di concordato minore in esame è quella che, con il maggior grado di prevedibilità logica, consente la prosecuzione dell'attività professionale come sinora svolta. Giova, infine, sottolineare che la proposta prevede legittimamente il pagamento in favore dei creditori subito dopo l'omologa; pertanto, è coerente con la tempistica di esecuzione della proposta che essa non preveda in favore dei creditori flussi discendenti dalla continuità successivamente all'omologa. In conclusione, sul punto, la previsione di non cessione delle quote della \_\_\_\_\_ srl non ha incidenza sull'ammissibilità giuridica del concordato minore, ricondotto all'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 74 CCII.

Non essendovi creditori titolari di garanzie prestate da terzi, legittimamente il proponente non ha previsto la formazione di classi (art. 74 c. 3 CCII).

Infine, la relazione particolareggiata dell'OCC e la documentazione depositata a corredo del ricorso sono complete, come sarà appresso meglio precisato.

**2.2.** Quanto alla fattibilità, il piano poggia su risorse, del debitore e della figlia di quest'ultimo, già disponibili e segnatamente: sulla distribuzione in favore dei soci dei dividendi della \_\_\_\_\_ srl, già deliberata dall'assemblea del 14.3.2024 (condizionatamente all'omologa del concordato minore); su ulteriori risorse della figlia del ricorrente (per euro 3.000,00) e della somma di euro 600,00 messa a disposizione del debitore. Posto che la valutazione sul merito della proposta compete ai creditori, anche con riferimento alla concreta prospettiva di adempimento dell'impegno assunto dal sovraindebitato e dalla figlia, deve ritenersi che l'omologa possa essere negata solo in presenza di una assoluta e manifesta non fattibilità del piano. Nel caso in esame, preso atto dell'essenza di contestazioni sul punto da parte dell'Agenzia delle Entrate, deve escludersi che sussista una assoluta e manifesta non fattibilità del piano.

**2.3.** Il gestore della crisi ha riferito sui voti espressi dai creditori nel termine assegnato con il decreto di apertura \_\_\_\_\_, figlio del ricorrente, creditore per euro 6.320,00 non è stato ammesso al voto, come prescritto dall'art. 79 c. 2 CCII. L'ex moglie del ricorrente, sig.ra \_\_\_\_\_, creditrice per euro 43.633,00 non ha comunicato il voto nel termine assegnato e, pertanto, deve intendersi che abbia prestato l'assenso alla proposta (art. 79 c. 3 CCII). Va segnalato che il credito della sig.ra \_\_\_\_\_ è indicato nella proposta e nella relazione in euro 43.633,00 (pag. 7 della proposta di concordato e pag. 10 della relazione del gestore della crisi del 3.4.2024) e, tuttavia, è indicato in euro 43.717,00 a pag. 22 della detta relazione; quale che sia il corretto importo del credito, la modestissima differenza non ha alcuna incidenza sulla fattibilità e sulle valutazioni che saranno appresso esposte. L'Agenzia delle Entrate, direzione di Pistoia, per un credito erariale di euro 390.000,00, ha espresso voto contrario ed ha contestato, anche, la convenienza della proposta.



Non essendo stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, il ricorrente ha chiesto l'omologa ai sensi dell'art. 80 c. 3 CCII secondo cui il giudice omologa il concordato minore, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di quell'articolo 79 c. 1 e, anche sulla base delle risultanze della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione, o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

La previsione della ristrutturazione coattiva dei debiti fiscali e contributivi (c.d. *cram down* fiscale) consente l'omologa del concordato minore, anche in mancanza di un voto favorevole della maggioranza dei creditori, alla ricorrenza di tre condizioni: a) la mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria; b) il carattere decisivo della adesione dei detti creditori; c) il superamento del test di convenienza della proposta per detti creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'Agenzia delle Entrate rappresenta la maggioranza dei crediti ammessi al voto ed il suo voto contrario ha determinato il mancato raggiungimento delle maggioranze, per crediti e per teste, di cui all'art. 79 c. 1 CCII. Ne consegue, quindi, che il voto negativamente espresso dall'amministrazione finanziaria è decisivo, cioè determinante, ai fini della approvazione della proposta di concordato.

Deve ritenersi sussistente il requisito della maggiore convenienza della proposta di concordato minore per l'amministrazione finanziaria rispetto all'alternativa liquidatoria. Tale maggiore convenienza è affermata dal gestore della crisi, dott. Giovanni Pieri, nella relazione ex art. 76 c. 2 CCII ed è stata ribadita nella relazione depositata il 5.7.2024. Da esse risulta che nell'alternativa liquidatoria l'attivo realizzabile consentirebbe il pagamento del credito privilegiato dell'Agenzia delle Entrate nella misura del 3,92%, inferiore al pagamento proposto con il concordato minore nella misura del 5,80%. In particolare, il gestore della crisi ha valutato che il reddito mensile percepito dal ricorrente, nella media degli ultimi quattro anni, al netto degli obblighi di mantenimento della figlia

è pari ad euro 1.151,00 ed è interamente assorbito dalle spese di sostentamento documentate. E' corretta, pertanto, la prima conclusione cui perviene il gestore della crisi e cioè che nell'alternativa della liquidazione controllata non sarebbe possibile riservare ai creditori parte dei compensi percepiti dal sovraindebitato. Quanto al valore di liquidazione della srl, o meglio della quota del 60% del capitale sociale, il gestore della crisi, previa valutazione dei risultati di esercizio dal 2018 al 2023, tenuto conto delle perdite di esercizio degli ultimi due anni, ha ritenuto che il valore della quota andasse individuato secondo il criterio del patrimonio netto contabile, ipotizzando, quindi, dopo l'incasso dei dividendi per 35.000,00 euro (di cui euro 21.000,00 al lordo delle imposte, attribuibili al debitore), la vendita della quota del 60% al prezzo





di euro 8.699,99. Il confronto tra le due alternative, chiaramente esposte alle pagg. 22-23 della relazione del 1.5.2024, rende evidente che il pagamento previsto dalla proposta di concordato in favore dell'Agenzia delle Entrate è superiore (per euro 7.322,10) rispetto all'ipotesi liquidatoria. Ciò, in disparte, l'evidente alea della vendita competitiva di una quota, pur di maggioranza, di una srl caratterizzata da una gestione familiare e con risultati di esercizio non brillanti, almeno negli ultimi due anni. L'Agenzia delle Entrate, pur criticando la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, non ha svolto alcuna precisa contestazione dei dati considerati e/o delle valutazioni svolte dal gestore della crisi, limitandosi ad affermare che *“anche nella prospettiva di una liquidazione controllata il dott. Talini sarebbe in grado di proseguire l'attività (per il tramite della srl) e di contribuire per un periodo più ampio dei tre mesi ipotizzati, con una quota del proprio reddito al miglior soddisfacimento della pretesa erariale”*. L'affermazione, tuttavia, appare priva della necessaria concretezza, posto che – come ricostruito dal gestore della crisi – il reddito medio mensile di Francesco Talini negli ultimi quattro anni è modesto ed è interamente assorbito dalle spese di sostentamento, apparendo, quindi, astratta ed ipotetica la previsione di un incremento reddituale del sovraindebitato, nel corso di una procedura liquidatoria, tale da consentire un miglior soddisfacimento della pretesa erariale.

Deve, quindi, affermarsi che la soluzione concordataria è più vantaggiosa per l'amministrazione finanziaria e ciò consente l'omologa, ex art. 80 c. 3 CCII, nonostante il voto contrario di Agenzia delle Entrate. Le considerazioni sopra esposte valgono, ovviamente, anche a superare, ex art. 80 c. 3, primo periodo, CCII, la contestazione di convenienza mossa dal detto creditore.

In conclusione, il concordato, respinta la contestazione di convenienza dell'Agenzia delle Entrate, ed applicato l'art. 80 c. 3 CCII, deve essere omologato.

#### IV.

Per quanto attiene alle modalità esecutive, l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati al debitore, che opererà sotto la costante vigilanza dell'O.C.C., al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 81 CCII e, in specie, quella di allertare il g.d. in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art. 81, commi 2, 4 e 5, CCII.

#### P.Q.M.

**Omologa** il concordato minore di FRANCESCO TALINI

nato a

e res.te'

**Dichiara** chiusa la procedura.

Dispone che la presente sentenza sia:



- pubblicata nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura dell'OCC, il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale il 19.10.2022 e visionabile sul sito del tribunale;

- comunicata a tutti i creditori entro 48 ore dal deposito in cancelleria a cura dell'OCC.

Dispone che la presente sentenza sia comunicata a cura della cancelleria alla parte ricorrente e all'OCC, dott. Giovanni Pieri.

Così deciso in Pistoia il 22/7/2024

Il Giudice

Dott. Sergio Garofalo

